



INTESA SANPAOLO
ASSICURA

MOTOCONME

**Contratto di Assicurazione
per Ciclomotori, Motocicli
e Quadricicli per trasporto
persone**

Le presenti condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, le informative sul trattamento dei dati personali e, dove prevista, la Proposta, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o dove prevista, della Proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione precontrattuale.



Indice

■ Glossario	3 pagine
■ Condizioni di Assicurazione per Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli	27 pagine
■ Tabella T - Tabella Classi di merito	1 pagina
■ Informativa sul Trattamento dei Dati Personali	7 pagine
■ Tabelle INAIL per Infortuni del Conducente	3 pagine

Glossario

APP INTESA SANPAOLO MOBILE:

Applicazione informatica di "Everyday banking" che l'utente può scaricare dagli store Apple, Google o Windows, creata con lo scopo di rendere fruibili i servizi bancari (pagamenti, disposizioni o consultazione di documenti legati al rapporto del cliente con la banca) direttamente dallo smartphone. Tra i servizi fruibili, anche la possibilità di ricevere le Offerte a Distanza dedicate alle Polizze. Tramite l'app il cliente può ricevere la proposta, visionarla e firmare digitalmente i documenti contrattuali collegati, acquistando di fatto la Polizza.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia di *Responsabilità Civile*, la persona la cui responsabilità è assicurata per Legge in relazione alla circolazione del *Veicolo*. L'Assicurato non coincide necessariamente con il *Contraente*.

ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO O ATTESTAZIONE DI RISCHIO

È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all'avente diritto nell'area riservata del sito internet www.intesasnanpaoloassicura.com alla scadenza del contratto di assicurazione, con l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 6 anni e la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pregressa presente sull'attestato può essere aggiornata dinamicamente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione (sinistri tardivi) o dopo la scadenza del contratto vengono visualizzati sull'attestato, anche nel caso di cambio Compagnia. L'attestazione di rischio viene messa a disposizione del *Contraente* che sia titolare del Contratto "Servizi via internet e/o via telefono" anche attraverso l'home banking.

BONUS/MALUS

È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del *Premio* rispettivamente in assenza o presenza di sinistri con responsabilità dell'*Assicurato* nel corso di un periodo di tempo predeterminato (*Periodo di Osservazione*).

CAPITALE ASSICURATO

È il valore dei beni assicurati, nel caso specifico il valore complessivo del *Veicolo* e degli eventuali accessori di serie o non di serie se installati in modo stabile.

CARTA VERDE

Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specific convenzione internazionale (convenzione interbureau) che:

- Attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione *RCA* nei Paesi di origine
- Adegua automaticamente l'assicurazione *RCA* stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)

È un numero che indica la posizione assegnata all'assicurato all'interno del sistema *Bonus/Malus*. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comi-

tato Interministeriale Prezzi), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).

CODICE DELLA STRADA

È il Decreto Legislativo n.285/1992 e successivi aggiornamenti.

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)

È il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa inerente le assicurazioni private.

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340.

CONDUCENTE ABITUALE

Il soggetto che usa abitualmente il *Veicolo* assicurato, può essere diverso dal *Proprietario* e dal *Contraente*.

CONTACT CENTER

La struttura organizzativa messa a disposizione dalla *Compagnia* per fornire servizi di informazione agli *Assicurati* e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.

CONSAP

È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici che, tra l'altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE (Modulo CAI)

È il documento che consente di effettuare agevolmente la denuncia di sinistro per quanto riguarda la Garanzia di *Responsabilità Civile*.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive la *Proposta* (nel caso di contratto acquistato presso la *Filiale*) o la *Polizza* (nel caso di *vendita a distanza*) e che paga il *Premio*.

CONTRATTO

Il contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

CVT

Abbreviazione di Corpi Veicoli Terrestri, che indica le garanzie diverse dalla *Responsabilità Civile*, destinate a coprire i danni diretti causati al *Veicolo*.

DECORRENZA

Data a partire dalla quale la *Polizza* acquista efficacia e la garanzia assicurativa ha effetto.

DEGRADO

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul *Veicolo* danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro* e il suo valore a nuovo.

DENUNCIA DI SINISTRO

Avviso che l'*Assicurato* deve dare all'assicuratore a seguito di un *Sinistro*, entro 3 giorni dall'accadimento dello stesso.

ESCLUSIONI

Elenco dettagliato di tutte le ipotesi/eventi in cui la garanzia non è operante.

FILIALE

La *Filiale* di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo che svolge attività di intermediazione per incarico della *Compagnia*.

FILIALE ON LINE

La struttura messa a disposizione dei clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata in assistenza telefonica che fornisce, tra l'altro, supporto all'utilizzo dell'home banking e consulenza nelle fasi di preventivazione e di acquisto tramite offerta a distanza della polizza.

FIN-NET

È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

FIRMA DIGITALE

Tipo di firma elettronica che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità del documento stesso. La sottoscrizione dei documenti con firma digitale avviene tramite l'utilizzo delle credenziali informatiche che consistono in un Codice Titolare e un Pin e da una password generata da una chiavetta fisica O-KEY (token) oppure da una chiavetta O-KEY virtuale.

FIRMA GRAFOMETRICA

Modalità di firma autografa dotata di requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "firma elettronica avanzata". Il Contraente appone la firma grafometrica su un apposito apparecchio (tablet) della Filiale con una particolare penna, che registra informaticamente i parametri della firma stessa (ad esempio: velocità, pressione, inclinazione) e attribuisce valore giuridico al documento su cui la firma è apposta.

FRANCHIGIA

La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato. Per la *Garanzia Infortuni* del conducente, la franchigia è espressa in percentuale sull'invalidità permanente accertata.

GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INDENNIZZO

Somma che la *Compagnia* paga all'Assicurato per il danno subito a seguito di un *Sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IUR IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO

È il codice che identifica un rischio abbinando il codice fiscale di un soggetto con un veicolo di sua proprietà e che viene attribuito al momento di emissione della polizza e visualizzato sull'attestato.

IVASS già ISVAP

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese

di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore.

Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP

LIQUIDAZIONE (SINISTRI)

Procedura di risarcimento del danno grazie alla quale la *Compagnia* effettua l'accertamento dei danni e paga l'eventuale indennizzo.

MASSIMALE

La somma massima che la *Compagnia* si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del *Sinistro* secondo le condizioni stabilite nel contratto.

MODULO CAI

Vedi *Constatazione Amichevole di Incidente*.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

È il periodo che va dal giorno di decorrenza della *Polizza* a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, per l'osservazione di eventuali sinistri provocati dal *Veicolo* assicurato, finalizzata a registrare l'evoluzione della *classe di merito*.

POLIZZA

Il documento che attesta la stipula del contratto di assicurazione.

PREMIO

È l'importo che il *Contraente* paga alla *Compagnia* per acquistare le garanzie che compongono il *Contratto*, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

PRESCRIZIONE

Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel termine fissato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

È la procedura che, al ricorrere di determinati presupposti, consente all'Assicurato di chiedere il risarcimento di un sinistro direttamente alla propria compagnia.

PROCEDURA ORDINARIA

È così definita la procedura di richiesta di risarcimento danni avviata dall'Assicurato nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile del *Sinistro*.

PROPOSTA

Il documento che riporta gli elementi di identificazione del rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo *Premio*, sottoscritto dal *Contraente* per la stipula della *Polizza*.

PROPRIETARIO

Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il *Veicolo* presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

R.C.A. o RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del *Proprietario* di un veicolo a motore per i danni

causati a cose o persone derivante dalla circolazione stradale. Con l'assicurazione obbligatoria, la *Compagnia* si sostituisce all'*Assicurato* nel pagamento di tali danni.

RELITTO

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del *Veicolo* al momento del *Sinistro*.

RESPONSABILITÀ PARITARIA

Attiene alla garanzia di *Responsabilità Civile* e riguarda i casi in cui la responsabilità del *Sinistro* è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE

Attiene alla garanzia di *Responsabilità Civile* e riguarda i casi in cui ad uno dei conducenti viene attribuita una responsabilità superiore a quella degli altri conducenti coinvolti nel *Sinistro*.

RIVALSA

Facoltà della *Compagnia* di richiedere all'*Assicurato* la restituzione delle somme liquidate al terzo danneggiato nei casi previsti dal *Contratto*

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO

Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l'assicurazione.

SINISTRO TARDIVO

È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto nel caso in cui il Contraente cambi Compagnia.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. -P.zza Trento, 8 -20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della *Compagnia* al contatto con l'*Assicurato*, all'organizzazione ed erogazione delle garanzie e delle prestazioni di assistenza previste in *Polizza*, con costi a carico della medesima *Compagnia*

TERZI

I destinatari del risarcimento in caso di *Sinistro* rientrante nella garanzia RCA obbligatoria. Inoltre si considerano *Terzi* per i soli danni f sici:

- a) Il *Proprietario* dell'autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing
- b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, gli ascendenti e i discendenti del conducente dell'autovettura e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed aff ni f no al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'*Assicurato* provvede abitualmente al loro mantenimento
- c) I soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) ove l'*Assicurato* sia una società.

Il conducente del *Veicolo* non è considerato terzo.

UCI

Ufficio Centrale Italiano, l'ente italiano del sistema internazionale per l'emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (*Carta Verde*) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.

VEICOLO

Il *Veicolo* indicato in *Polizza* e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso f ssi o stabilmente installati. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.

Le condizioni di assicurazione si applicano in particolare ai ciclomotori, motoveicoli e quadricicli quali def niti dagli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, che siano immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ad uso privato.

VEICOLO NUOVO

Il veicolo immatricolato per la prima volta da non più di 180 giorni.

VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO

Conclusione del contratto di assicurazione senza la presenza f sica e simultanea della *Compagnia/intermediario* e del *Contraente* attraverso una o più tecniche di comunicazione a distanza.

DEFINIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSISTENZA STRADALE

FURTO

il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al f ne di trarne prof tto per sé o per altri.

GUASTO

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'*Assicurato* l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. **Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della batteria.**

INCENDIO

la combustione, con f amma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

INFORTUNIO

il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

RAPINA

il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto prof tto.

RESIDENZA

il luogo in cui la persona f sica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Condizioni di Assicurazione per Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli

Sommario

SEZIONE I

NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È MOTOCONME

Art. 2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

- Art. 2.1 Quanto dura la polizza
- Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture
- Art. 2.3 Quando si sospendono le coperture

Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

- Art. 3.1 Modalità di stipula del contratto
- Art. 3.2 I passi necessari per l'acquisto
- Art. 3.3 Pagamento ed emissione della polizza
- Art. 3.4 Conclusione del contratto

Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA

- Art. 4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della Polizza (Recesso dal contratto)
- Art. 4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)
 - Art. 4.2.1 In caso di trasferimento della proprietà del veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo
 - Art. 4.2.2 In caso di furto, rapina, appropriazione indebita

Art. 5. QUALI OBBLIGHI CI SONO

- Dichiarazioni esatte

Art. 6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA

- Art. 6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente

Art. 7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA

Art. 8. VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI

Art. 9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

Art. 10. CHE COSA È ASSICURATO

- Art. 10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)
- Art. 10.2 INCENDIO E FURTO
- Art. 10.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
- Art. 10.4 TUTELA LEGALE
 - Art. 10.4.1 FORMULA BASE
 - Art. 10.4.2 FORMULA ESTESA
- Art. 10.5 ASSISTENZA STRADALE
 - Art. 10.5.1 GARANZIA ASSISTENZA BASE
 - Art. 10.5.2 MINIKASKO ABBIGLIAMENTO
- Art. 10.6 EVENTI NATURALI

Art. 11. CHE COSA NON È ASSICURATO

- Art. 11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA) – ESCLUSIONI
- Art. 11.2 INCENDIO E FURTO – ESCLUSIONI

- Art. 11.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE – ESCLUSIONI
- Art. 11.4 TUTELA LEGALE – ESCLUSIONI
- Art. 11.5 ASSISTENZA STRADALE – ESCLUSIONI
- Art. 11.6 EVENTI NATURALI – ESCLUSIONI

Art. 12 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

- Art. 12.1 Limiti e franchigie alla garanzia Assistenza stradale
- Art. 12.2 Limiti e franchigie alla garanzia Incendio e Furto
- Art. 12.3 Limiti e franchigie alla garanzia Eventi Naturali
- Art. 12.4 Limiti e franchigie alla garanzia Infortuni del Conducente
- Art. 12.5 Limiti alla garanzia Tutela Legale

Art. 13 DOVE VALGONO LE COPERTURE

- Art. 13.1 Validità territoriale della Responsabilità Civile
- Art. 13.2 Validità territoriale dell'Assistenza

Art. 14 MODIFICHE AL CONTRATTO

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art.15 DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

- Art. 15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI
- Art. 15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)
 - Art. 15.2.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO
- Art. 15.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
 - Art. 15.3.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO
- Art. 15.4 TUTELA LEGALE
 - Art. 15.4.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO
 - Art. 15.4.3 SCELTA DEL LEGALE
 - Art. 15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME
- Art. 15.5 ASSISTENZA STRADALE
 - Art. 15.5.1 DENUNCIA DI SINISTRO E MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
 - Art. 15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
 - Art. 15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE
 - Art. 15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
- Art. 15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, MINIKASKO ABBIGLIAMENTO
 - Art. 15.6.1 DENUNCIA DI SINISTRO
 - Art. 15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
 - Art. 15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
 - Art. 15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE
 - Art. 15.6.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
 - Art. 15.6.6 RELITTI

SEZIONE I

NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA

1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È MOTOCONME

MotoConMe è un prodotto multi garanzia destinato ai ciclomotori, motocicli e quadricicli per trasporto persone ad uso privato.

Il Contraente della Polizza può acquistare le seguenti coperture assicurative:

- **Responsabilità Civile obbligatoria** oltre alle seguenti garanzie opzionali:
- **Incendio e Furto**
- **Eventi naturali**
- **Infortuni del conducente**
- **Tutela legale**
- **Assistenza stradale**

La Polizza può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso una delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.

2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO

2.1 Quanto dura la polizza

La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo: il Contraente, quindi, non deve inviare alcuna disdetta. La Compagnia si riserva la possibilità di inviare un preventivo (e le indicazioni di pagamento) per l'annualità successiva, il cui Premio viene calcolato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della nuova Polizza sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisiti, tenendo conto dell'evoluzione della classe *Bonus/Malus*. Se il Contraente decide di rinnovare il Contratto, la Compagnia, ricevuto il pagamento del nuovo Premio, spedisce al Contraente i documenti contrattuali previsti per la sottoscrizione della Polizza di rinnovo.

2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Le coperture cominciano alle ore 24 o all'ora ora riportata in Polizza del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti cominciano alle ore 24 del giorno di pagamento del Premio.

Le coperture finiscono alle ore 24 del giorno di scadenza della Polizza. Tuttavia la Compagnia mantiene valide le garanzie presenti sulla Polizza fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni, non ha effetto o non è efficace se è stato stipulato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio. Almeno 30 giorni prima della scadenza, la Compagnia mette a disposizione dell'avente diritto l'Attestazione di Rischio, secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.1.

2.3 Quando si sospendono le coperture

Nel corso dell'anno assicurativo il Contraente può chiedere la sospensione del Contratto fino ad un massimo di tre volte, ciascuna per un periodo minimo di 14 giorni. La prima sospensione è gratuita, le altre due comportano il pagamento di 10 euro a titolo di rimborso delle spese amministrative.

Per ottenere la sospensione il Contraente deve:

Inviare alla Compagnia apposita comunicazione tramite mail a servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicura.com.

Il Contraente si impegna a distruggere i documenti assicurativi (certificato e carta verde).

L'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per i sinistri denunciati dopo la data indicata per la sospensione.

La sospensione del Contratto decorre dalle ore 24 della data della mail o da quella indicata dal Contraente se successiva ed è confermata dalla Compagnia al Contraente per iscritto. Entro un anno dalla sospensione, il Contraente può chiedere la riattivazione della Polizza sullo stesso Veicolo o su un altro Veicolo dello stesso Proprietario. La scadenza della Polizza riattivata è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione; il Premio è calcolato in base alla tariffa in vigore al momento dell'ultima sospensione con la stessa classe di merito presente sul Contratto sospeso. Il Contraente riceve la nuova Polizza, con relativo Certificato e Carta Verde, dopo il pagamento dell'eventuale conguaglio (se a lui favorevole, la Compagnia provvede al rimborso dell'eccedenza rispetto al Premio dovuto). Dopo un anno dalla sospensione non è più possibile riattivare il Contratto: in questo caso il Premio totale pagato e non goduto è restituito al Contraente, diminuito delle imposte.

La sospensione non è ammessa in caso di Polizza con vincolo, se l'ente vincolatario non dà la sua autorizzazione.

3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE

3.1. Modalità di stipula del contratto

Il presente Contratto può essere sottoscritto solo dai titolari di un conto corrente presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Una volta richiesto un preventivo il Contratto può essere stipulato:

- **presso una Filiale della propria Banca**
- per i titolari del contratto "Servizi via internet, cellulare e telefono", tramite
- un'offerta a distanza proposta dalla Filiale o dalla Filiale On Line
- l'home banking.

È altresì possibile stipulare il contratto al di fuori dei locali della Banca, sottoscrivendo la proposta di polizza direttamente sul computer o il tablet a disposizione del soggetto incaricato alla vendita: in questo caso le eventuali operazioni relative alla polizza verranno gestite direttamente presso la propria filiale.

3.2 I passi necessari per l'acquisto

i. ACQUISTO IN FILIALE

Se l'interessato intende acquistare la Polizza deve:

- Controllare attentamente l'esattezza dei dati riportati nel preventivo e qualora rilevi errori deve comunicarli prima di sottoscrivere la proposta e di pagare il Premio. In caso di errore, la Compagnia emette un nuovo preventivo
- Firmare la Proposta con firma *grafometrica* oppure *firma digitale*
- Consegnare alla Filiale (o inviare direttamente alla Compagnia) i documenti richiesti per la stipula del Contratto.

ii. ACQUISTO TRAMITE OFFERTA A DISTANZA DA PARTE DELLA FILIALE O DELLA FILIALE ON LINE
Se l'interessato intende acquistare la Polizza deve:

- Controllare attentamente l'esattezza dei dati riportati nella Proposta ricevuta nell'Area riservata dell'home banking o sulla APP Intesa Sanpaolo Mobile e qualora rilevi errori deve comunicarli prima di sottoscrivere la proposta e di pagare il Premio. In caso di errore, l'interessato deve rifiutare la Proposta ricevuta
- Firmare la Proposta con firma digitale alternativamente o dalla Area riservata della home banking o dalla APP Intesa Sanpaolo Mobile
- Inviare direttamente alla Compagnia gli eventuali documenti richiesti per l'emissione della Polizza

iii. ACQUISTO AL DI FUORI DEI LOCALI DELLA BANCA
Se l'interessato intende acquistare la polizza deve:

- Controllare attentamente l'esattezza dei dati riportati nella proposta ricevuta nell'area riservata dell'home banking oppure via mail o in forma cartacea e qualora rilevi errori deve comunicarli prima di sottoscrivere la proposta e di pagare il premio. In caso di errore, l'interessato deve rifiutare la proposta ricevuta.
- Firmare la proposta con firma digitale sul computer o tablet a disposizione del soggetto incaricato alla vendita al di fuori dei locali della Banca
- Inviare direttamente alla Compagnia gli eventuali documenti richiesti per l'emissione della polizza

Il Cliente è libero di revocare la Proposta di Polizza entro la data di decorrenza della Polizza

Il *Contraente* può revocare la Proposta in qualsiasi momento entro la data di decorrenza del *Contratto*, data dalla quale iniziano gli effetti della *Polizza*

A tal fine deve darne comunicazione alla Compagnia:

- tramite la *Filiale*, che provvede ad inoltrarla alla Compagnia rilasciandone ricevuta
- chiamando il numero 800.124.124. e inviando una comunicazione scritta tramite email a servizioclienti@pec.intesasnanpaoloassicura.com o inviando un fax al numero 848.124.100.

In questo caso, qualora il *Contraente* abbia già ricevuto la *Polizza* insieme al certificato e *Carta Verde* è tenuto a restituire tramite posta alla Compagnia gli originali della Proposta, della *Polizza* con il certificato e la *Carta Verde*. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la *Compagnia* restituisce il *Premio* al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale

iv. ACQUISTO A DISTANZA TRAMITE HOME BANKING
Se l'interessato intende acquistare la Polizza deve:

- Controllare attentamente l'esattezza dei dati riportati nel preventivo e, in caso di inesattezze, modificare i carichi direttamente tramite home banking o con l'aiuto della *Filiale On Line*, ottenendo in tal modo un nuovo Preventivo
- Pagare il Premio secondo le modalità comunicate nella lettera di accompagnamento del Preventivo.

Inviare alla Compagnia gli eventuali documenti richiesti per l'emissione della Polizza.

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto la *Compagnia*, prima dell'emissione della *Polizza*, si riserva

la facoltà di effettuare a proprie spese accertamenti diretti sul *Veicolo* e/o richiedere documentazione in originale.

3.3 Pagamento ed emissione della polizza

- a. Pagamento della Polizza stipulata presso la Filiale o tramite offerta a distanza dalla Filiale o dalla Filiale On Line o al di fuori dei locali della banca:** il pagamento del *Premio* avviene in un'unica soluzione tramite addebito sul conto corrente indicato dal *Contraente*. La *Compagnia* riconosce alla scrittura contabile di addebito del *Premio* effettuata dalla *Filiale* il valore di piena e incondizionata quietanza di pagamento.
- b. Pagamento della Polizza stipulata tramite home banking:** il pagamento del *Premio* avviene in un'unica soluzione tramite bonifico, seguendo le modalità indicate dalla Compagnia nella lettera accompagnatoria del preventivo.

Il premio è comprensivo di Imposte e per la garanzia di Responsabilità Civile anche del Contributo al servizio Sanitario Nazionale.

Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del *Contraente*.

3.4 Conclusione del contratto

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1888 del Codice Civile, in caso di acquisto presso una *Filiale* o tramite l'*Offerta a Distanza proposta dalla Filiale o dalla Filiale On Line o al di fuori dei locali della banca* il *Contratto* si intende concluso con l'emissione della *Polizza*; in caso di *Vendita a distanza tramite home banking*, invece, il *Contratto* si intende concluso con la restituzione alla *Compagnia* della *Polizza* debitamente firmata. In ogni caso, il *Contratto* acquista efficacia con il pagamento del *Premio*.

La conclusione del *Contratto* è subordinata alla verifica da parte della *Compagnia* della correttezza dei dati dell'identità del *Contraente* e del *Proprietario* del *Veicolo*, se persona diversa dal *Contraente*.

Qualora la verifica abbia esito positivo, la *Compagnia* invia al *Contraente* la *Polizza*, il Certificato e la *Carta Verde*. Qualora, invece, il *Contraente* non abbia inviato o consegnato tutti i documenti necessari per la conclusione del *Contratto*, la *Compagnia* non procederà all'emissione della *Polizza*.

Qualora dalla verifica dei documenti da parte della *Compagnia* risultassero informazioni difformi da quelle risultanti dal *Contratto*, la *Compagnia* riemette un nuovo preventivo con l'indicazione del *Premio* corretto. Il *Contraente* può accettare o non accettare tale nuovo preventivo.

Se il *Contraente* accetta il nuovo preventivo deve provvedere al pagamento dell'eventuale integrazione del *Premio* entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa, può comunicare con raccomandata A.R. il proprio recesso dal *Contratto*. Ricevuta la documentazione dalla Compagnia, il *Contraente* deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati. Se non rileva errori e/o omissioni il *Contraente* deve inviare alla Compagnia:

- la documentazione eventualmente richiesta a mezzo posta o tramite la *Filiale*. L'Attestato di Rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia in via telematica tramite l'apposita Banca Dati.

Se il *Contraente* rileva inesattezze e/o omissioni sulla *Polizza* deve segnalarle immediatamente, e comunque

non oltre 15 giorni dalla data di pagamento del Premio, a Intesa Sanpaolo Assicura, chiamando il Servizio Clienta al numero 800.124.124.

In tal caso, la Compagnia emette ed invia al Contraente una nuova Polizza. Entro 15 giorni dal ricevimento, il Contraente deve restituire gli originali della Polizza errata e pagare l'eventuale differenza di Premio; nel caso di acquisto della Polizza tramite Home Banking deve anche restituire alla Compagnia la copia della nuova Polizza firmata, dopo averla sottoscritta.

In alternativa il Contraente può comunicare con Raccomandata A.R. il proprio recesso dal Contratto restituendo alla Compagnia gli originali di entrambe le Polizze, del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia restituisce il Premio al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Se il Premio della nuova Polizza è inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia provvede a restituire la differenza entro 15 giorni dalla restituzione dell'originale della nuova Polizza.

4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA

4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull'acquisto della Polizza (Recesso dal contratto)

In caso di vendita a distanza tramite Home Banking o tramite Offerta a Distanza dalla Filiale o dalla Filiale On Line oppure in caso di acquisto al di fuori dei locali della banca, il Contraente può recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla decorrenza della Polizza.

Per esercitare il diritto di recesso il Contraente deve, entro il suddetto termine:

- Inviare alla Compagnia la comunicazione scritta di recesso tramite raccomandata A.R. restituendo gli originali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e Carta Verde
- In caso di Polizza con vincolo, allegare la dichiarazione della Società vincolataria che autorizza il recesso.

Ricevuti i suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni dalla data del timbro postale di invio), la Compagnia restituisce al Contraente il Premio pagato e non goduto diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale

4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)

4.2.1 In caso di trasferimento della proprietà del veicolo distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo

In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo a seguito di vendita o conto vendita oppure nei casi di distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del Veicolo all'estero, il Contraente dopo aver fornito tutta la documentazione necessaria alla Compagnia può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO

Il Contratto può essere trasferito su un altro Veicolo intestato allo stesso Proprietario o al coniuge o alla persona unita civilmente o al convivente di fatto.

Il Contraente deve dichiarare per iscritto alla Compagnia che il precedente Veicolo è stato venduto, dato in conto ven-

dita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero. Il Contraente deve:

- restituire alla Compagnia il Certificato e la Carta Verde della Polizza oggetto della richiesta
- inviare gli eventuali ulteriori documenti indicati dalla Compagnia dai quali risulti che il Veicolo è stato:
 - venduto o dato in conto vendita,
 - distrutto o demolito
 - radiato o esportato definitivamente all'estero.

La sostituzione della Polizza comporta il mantenimento della classe di merito *Bonus/Malus* e la regolazione del Premio calcolato sulla base delle caratteristiche del veicolo da assicurare, della tariffa in vigore sul contratto sostituito e delle ulteriori garanzie eventualmente inserite nel nuovo Contratto. Il Contraente è tenuto a versare l'eventuale conguaglio del Premio; se a lui favorevole, la Compagnia provvede al rimborso della somma eccedente il Premio dovuto. Dopo il pagamento, la Compagnia invia la nuova Polizza con Certificato e Carta Verde.

b. CESSIONE DEL CONTRATTO

In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo, il Contraente può cedere il Contratto all'acquirente del Veicolo (di seguito anche "cessionario"), dandone immediata comunicazione alla Compagnia, che prenderà atto della cessione del Contratto ed emetterà la relativa appendice mantenendo la classe di CU fino alla scadenza del contratto ceduto. Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; dopo tale data, per assicurare lo stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto. La cessione all'acquirente avrà efficacia dal momento in cui la Compagnia riceve la relativa documentazione

c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui non abbia ceduto il Contratto o non abbia scelto di trasferirlo su altro Veicolo, il Contraente può richiedere la risoluzione del Contratto inviando alla Compagnia:

1. La richiesta scritta di **risoluzione**, da inviarsi tramite raccomandata A.R. insieme agli originali del Certificato e alla Carta Verde
2. gli eventuali ulteriori documenti richiesti dalla Compagnia, dai quali risulti che:
 - il Veicolo è stato venduto o dato in conto vendita
 - distrutto o demolito
 - radiato o esportato definitivamente all'estero.
3. L'autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo.

Il Contratto è risolto con effetto dalla data di vendita, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero.

Per ogni giorno di garanzia residua la Compagnia restituisce al Contraente il Premio relativo alla garanzia di *Responsabilità Civile* Auto pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per le garanzie *CVT* la Compagnia rimborsa la parte di Premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del Contratto e la data di scadenza della Polizza.

4.2.2 In caso di furto, rapina, appropriazione indebita

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia, con le modalità indicate nel successivo Articolo 15.6.1. Il Contratto si risolve dal giorno successivo alla

denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza, fatta salva la possibilità per il Contraente di sospendere il *Contratto*, come previsto al precedente Articolo 2.3.

In caso di risoluzione del *Contratto*, la Compagnia rimborsa al *Contraente* il *Premio di Responsabilità Civile* pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per le garanzie CVT presenti in *Polizza*, la *Compagnia* procede al rimborso della parte di *Premio* corrisposto per il periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del *Contratto* e la scadenza dello stesso. Nel caso in cui il furto del *Veicolo* avvenga durante la sospensione del *Contratto*, la *Compagnia* rimborsa il *Premio di Responsabilità Civile* Auto corrisposto e non usufruito dalla data della sospensione, al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario acquistato dallo stesso *Proprietario*, come indicato nell'Articolo Nazionale.

La classe di merito presente sulla *Polizza* del *Veicolo* rubato resta valida anche su un eventuale nuovo *Veicolo* acquistato dallo stesso *proprietario*.

5. QUALI OBBLIGHI CI SONO

- Dichiarazioni esatte

Il *Contraente* è tenuto a controllare l'esattezza dei dati forniti in fase di preventivazione per il calcolo del *Premio* e a segnalare eventuali inesattezze alla *Compagnia*, che riporta così le opportune modifiche alla *Polizza*.

Inoltre, successivamente alla conclusione del *Contratto*, il *Contraente* e, se diverso, il *Proprietario* del *Veicolo*, sono tenuti a comunicare immediatamente alla *Compagnia* qualsiasi cambiamento nei dati forniti, in base all'Articolo 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese al momento della stipulazione del *Contratto* riguardanti dati che influiscono sulla valutazione del rischio (ad esempio alimentazione del *Veicolo*, età e luogo di residenza del proprietario/locatario del *Veicolo*) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni, possono comportare:

- Per tutte le garanzie la perdita totale o parziale all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione, secondo gli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- Per la garanzia di *Responsabilità Civile Auto* anche l'esercizio da parte della *Compagnia* del diritto di *Rivalsa* totale o parziale, secondo quanto previsto dall'Articolo 144 del *Codice delle Assicurazioni*.

6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA

È possibile interessare l'Autorità Giudiziaria per ogni controversia relativa alla *Polizza*, ma tutte le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Negoziazione assistita (così come introdotto dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, e successive modifiche), in quanto condizione necessaria per accedere all'eventuale giudizio successivo.

Qualora non sia già stato attivato il tentativo di Negoziazione assistita è altresì possibile attivare la procedura di Conciliazione paritetica per le controversie inerenti la gestione

di sinistri relativi alla garanzia di responsabilità civile, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, e che rispettino determinate condizioni. Per tale procedura si rimanda alle informazioni previste sul sito www.intesasampaoloassicura.com

La procedura di conciliazione paritetica è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l'eventuale costo di iscrizione all'associazione dei consumatori prescelta. Per accedere alla procedura l'interessato potrà scegliere se:

fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti o inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso www.conciliazioneaniaconsumatori.it

Le controversie diverse dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, relative al presente contratto, devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di *Mediazione* secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare innanzi l'Organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Assicurato.

Le richieste di Negoziazione assistita e di Mediazione possono essere inviate a

**Intesa Sanpaolo Assicura
Ufficio Sinistri**

**Viale Stelvio, 55/5720159 Milano
oppure all'indirizzo e-mail**

sinistri@pec.intesasampaoloassicura.com

ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62

Il *foro competente* è l'organo giudiziario al quale rivolgersi se si intende proseguire nella causa civile

Qualora i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non abbiano avuto successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del *Contraente* o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.

6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente

In caso di disaccordo tra le parti sul grado d'invalidità permanente spettante all'Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla *Compagnia* e dall'Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno dalla *Compagnia* e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell'Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.

Qualora ne riscontri l'opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.

7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA

La Compagnia mette a disposizione sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.it un'apposita Area Riservata ai Contraenti.

L'accesso a tale Area Riservata è gratuito ed è consentito previa autenticazione tramite le credenziali rilasciate direttamente dalla Compagnia, su richiesta del Cliente, che garantiscono un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante la consultazione.

L'utilizzo di tale Area Riservata è disciplinato dalle "Con-

dizioni di Servizio dell'Area Riservata di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.", che dovranno essere accettate all'atto del primo accesso.

All'interno di tale Area Riservata sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, la documentazione precontrattuale e contrattuale della Polizza, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra eventuale informazione utile ai fini di una migliore comprensione della propria posizione assicurativa.

8. VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI

La Compagnia, nell'ambito dei servizi offerti, potrà sottoporre al Cliente questionari volti a verificare la correttezza dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non sia qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

10. CHE COSA È ASSICURATO

10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)

Garanzia base:

La Compagnia assicura i rischi della *Responsabilità Civile* per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, fino ai *Massimali* indicati in *Polizza*, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute quale risarcimento per i danni involontariamente causati a *Terzi* derivanti dalla circolazione dei ciclomotori, motocicli e dei quadricicli. L'assicurazione viene stipulata con formula tariffaria *Bonus/Malus*.

Sono compresi i danni provocati a terzi dall'incendio non doloso del veicolo quando lo stesso si trova in circolazione nelle aree pubbliche o a queste equiparate

Forma tariffaria bonus/malus

La formula tariffaria *Bonus/Malus* prevede riduzioni o migliorazioni di *Premio* rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri nel *Periodo di Osservazione* (come definito nei punti successivi).

La tariffa *Bonus/Malus* prevede 30 classi, ciascuna corrispondente a livelli di *Premio* crescenti, dalla classe Super-Bonus 6 alla classe Malus 6 (per il dettaglio si rimanda alla Tabella 1 allegata).

Alla prima sottoscrizione con la Compagnia, la classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicura assegnata alla *Polizza* è determinata in base:

- Alla Situazione Assicurativa del *Veicolo* al momento della sottoscrizione della *Polizza* (i diversi Casi possibili sono riportati nelle tabelle 2a, 2b, 3 e 4)
- Alla classe CU (*Classe di merito Universale*) di Assegnazione riportata nell'*Attestazione di Rischio* della precedente *Polizza*, se presente
- Alle regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la classe CU e la classe Intesa Sanpaolo Assicura o dalla Tabella 6 di Assegnazione della classe CU.

Il *Veicolo* già assicurato presso un'altra compagnia con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1 (come risultante dalla relativa *Attestazione di Rischio*) viene assegnato alla classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicura di Super-bonus come indicato nella tabella 5, secondo le annualità di permanenza nella classe CU 1.

Tabella di conversione

La tabella 5 allegata riporta per ogni classe CU sull'*Attestazione di Rischio* consegnata alla Compagnia la relativa classe *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicura di Assegnazione; l'applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse situazioni assicurative.

Tabella di assegnazione

La tabella 6 in allegato consente di individuare la classe CU di assegnazione in base ai sinistri accaduti negli ultimi 6 anni durante i quali vi sia stata regolare copertura assicurativa per la garanzia di *Responsabilità Civile* Auto.

A tale fine si considerano:

- **Le annualità senza sinistri** negli ultimi 6 anni (ovvero le annualità assicurative complete, escludendo quindi quella in corso)
- **I sinistri pagati con Responsabilità Principale o Paritaria**, sempre negli ultimi 6 anni.

Al numero di anni senza sinistri e al numero dei sinistri corrisponde una classe CU: per calcolarla si aggiungono alla CU corrispondente al numero di anni senza sinistri, 2 classi per ogni *Sinistro* avvenuto.

Conservazione della classe di merito maturata

In caso di:

- furto di cui sia esibita denuncia,
- vendita o consegna in conto vendita,
- distruzione,
- demolizione,

esportazione definitiva e cessazione della circolazione del *Veicolo* assicurato il *Contratto*, su richiesta del *Contraente*, resta valido per un altro nuovo *Veicolo* acquistato dallo stesso *Proprietario*, conservando così anche la classe di merito maturata (o il Locatario nel caso in cui il veicolo sia acquisito in leasing, nel caso di contratto di leasing).

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra le persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà del *Veicolo* da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi, all'acquirente è attribuita la classe CU già maturata sul veicolo trasferito. Anche nel caso di successione, la classe CU presente sul veicolo acquisito a titolo ereditario viene attribuita agli eredi conviventi con il defunto al momento della morte.

In caso di furto del *Veicolo* assicurato, il *Contraente*, sempre che il *Proprietario* rimanga invariato, può stipulare un nuovo *Contratto* per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di *Bonus/Malus* maturata. Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato, allo stesso viene attribuita la classe CU precedente alla perdita di possesso.

Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate sulla carta di circolazione ai sensi di legge.

In caso di veicolo già assicurato all'estero, il contraente consegna una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa.

In caso di acquisto di ulteriore veicolo già assicurato da parte del *Proprietario* (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo *Contratto*, secondo quanto previsto dall'Articolo 134, comma 4-bis, del *Codice delle Assicurazioni* è assegnato alla stessa classe di merito maturata sul *Veicolo* già assicurato e risultante dall'*Attestazione di Rischio*, a condizione che:

- Il *Proprietario* sia una persona fisica
- I veicoli appartengano alla stessa tipologia (per esempio motociclo).

Rinnovo del contratto – evoluzione della classe – rimborso del sinistro

Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura

In occasione del rinnovo, la classe di provenienza *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicura presente sul *Contratto* in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) secondo le regole evolutive che tengono conto dei verificarsi o meno, durante il *Periodo di Osservazione*:

- Di sinistri pagati con *Responsabilità Principale*
- Di sinistri pagati anche parzialmente con *Responsabilità Paritaria* la cui somma delle percentuali di responsabilità sia pari o superiore al 51%, prendendo come riferimento gli incidenti accaduti negli ultimi 6 anni. Ai fini dell'evoluzione in Malus questi sinistri con *Responsabilità Paritaria* "cumulata" sono considerati come un unico *Sinistro* e, una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità che determina lo scatto del Malus, vengono azzerati.

Classe CU

Di seguito le regole previste per la classe CU di assegnazione riportata nell'*Attestazione di Rischio*:

- Nessun *Sinistro*: miglioramento di una classe, fino al raggiungimento della 1a classe
- Un *Sinistro* che determina l'attestazione del Malus: peggioramento di 2 classi, fino al limite della 18a classe
- Due o più sinistri che determinano l'attestazione del Malus: peggioramento di altre 3 classi per ogni *Sinistro* dopo il primo. In caso di evoluzione della classe di merito in bonus per assenza di sinistri (e negli altri casi previsti), al premio di tariffa RCA sarà applicata una diminuzione in percentuale. La misura della percentuale di riduzione, quantificata in rapporto alla classe di appartenenza, è indicata nella Tabella M allegata alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Rimborso del Sinistro

Per evitare o ridurre il peggioramento della classe di merito, alla scadenza del *Contratto* al quale è stato attribuito il Malus e comunque entro nove mesi successivi il *Contraente* può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri pagati dalla *Compagnia* nell'ultimo *Periodo di Osservazione* prima della scadenza del *Contratto*.

Nel caso in cui il sinistro venga pagato dopo il periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto (sinistro tardivo) e nel frattempo il *Contraente* ha cambiato *Compagnia*, potrà ottenere informazioni utili sulla compagnia che aveva gestito il sinistro, ai fini del riscatto e l'accesso agli atti, direttamente presso la *Compagnia* che assicura il veicolo a quel momento. Per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di informazione e successivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamente alla *Compagnia*.

Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta del *Contratto*: in tal caso è aggiornata anche l'*Attestazione di Rischio*.

Periodo di osservazione

Il Periodo di Osservazione necessario alla *Compagnia* per determinare l'evoluzione della classe di merito in base all'annotazione sull'*Attestazione di Rischio* dei Sinistri provocati dal *Veicolo* assicurato prevede

- **Periodo iniziale** (prima sottoscrizione): dal giorno di decorrenza della *Polizza* fino a 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione
- **Periodi successivi**: partono dalla fine del precedente *Periodo di Osservazione* e durano 12 mesi.

La sostituzione del *Contratto* a seguito di *Veicolo* venduto, dato in conto vendita (comprovato mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all'estero, non interrompe il *Periodo di Osservazione* purché:

1. Il nuovo *Veicolo* sia acquistato dallo stesso *Proprietario*
2. Il nuovo *Veicolo* appartenga alla stessa tipologia (ad esempio autoveettura).

Attestazione di rischio

La *Compagnia* consegna l'*Attestazione di Rischio* per via telematica 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrattuale, mettendo a disposizione tale documento, secondo le

norme in vigore, nell'area riservata del sito internet www.intesasanpaoloassicura.com attraverso cui il Contraente ha accesso alla propria posizione assicurativa. L'Attestazione di rischio viene messa a disposizione del Contraente che sia titolare del Contratto "Servizi via internet e/o via telefono" anche attraverso l'home banking.

L'attestazione dello Stato di Rischio è acquisibile dal Contraente su supporto durevole. Il Contraente, inoltre, può richiedere la stampa in Filiale.

Il documento cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.

Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall'avente diritto (quali il Proprietario o l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria), la Compagnia per i contratti aventi scadenza dal 1° dicembre

2015 provvede alla consegna dell'Attestazione di rischio in apposita area riservata del sito internet www.intesasanpaoloassicura.com

L'attestato viene alimentato dinamicamente. La compagnia potrà aggiornare il cosiddetto pagellino della sinistralità pregressa includendo tutti quei sinistri che vengono pagati anche parzialmente dopo il termine del periodo di osservazione, i sinistri cosiddetti "tardivi", anche qualora il contraente cambi compagnia.

Sull'Attestazione di Rischio vengono indicate anche le informazioni su:

- La classe di merito Intesa Sanpaolo Assicura di provenienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto per l'annualità successiva
- La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto per l'annualità successiva determinata secondo le regole della classe CU
- I sinistri pagati con *Responsabilità Principale* e con *Responsabilità Paritaria* nel *Periodo di Osservazione*, con l'indicazione della percentuale di responsabilità, con l'indicazione della tipologia del danno liquidato (a cose, a persone, misto cioè sia a cose sia a persone).
- I sinistri tardivi accaduti fuori dal periodo di osservazione

L'Attestazione di Rischio non è rilasciata nei seguenti casi:

- Sospensione della Polizza, quando il *Periodo di Osservazione* non risulti concluso
- Polizze di durata inferiore ad un anno
- Polizze di durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*
- Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il *Periodo di Osservazione* non è concluso
- Cessione del Contratto per cambio di proprietà del Veicolo Assicurato.

Validità dell'Attestazione

Il periodo di validità dell'attestazione è pari a 5 anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilasciata a condizione che il Contraente dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che:

- Il Veicolo non ha circolato decorsi 15 giorni successivi alla data di scadenza del Contratto
- In caso di Polizza sospesa, il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla sospensione del Contratto.

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione, trasferimento di proprietà e consegna in conto vendita del Veicolo l'Attestazione è valida per un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilasciata. Su richiesta del Contraente o di altro avente diritto, se diverso dal Contraente, la Compagnia entro quindici giorni dalla stessa consegna per via telematica l'Attestato di rischio, comprensivo dell'ultima annualità per la quale al momento della richiesta si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di stipula del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'Attestazione di Rischio dovrà contenerne l'indicazione. Tale indicazione deve essere presente anche nelle attestazioni successive alla prima.

Garanzie gratuite sempre comprese con la garanzia RCA

Limite di Rinuncia alla rivalsa:

la Compagnia limita la rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo al 10% dell'importo liquidato con il massimo di 2.500,00 euro nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, solamente per il primo Sinistro.

La Compagnia assicura, gratuitamente e in automatico, anche i seguenti rischi:

- **Circolazione in aree private:** danni causati involontariamente dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza in aree private, con l'eccezione delle aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
- **Terzi trasportati:** danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del Veicolo a Terzi non trasportati, in relazione a fatti connessi alla circolazione del Veicolo assicurato

Spese legali e gestione delle vertenze

Fino a quando ne ha interesse, la Compagnia assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali o tecnici.

La Compagnia non riconosce le spese per legali o tecnici non designati dalla Compagnia stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

10.2 INCENDIO E FURTO

Garanzia Base

La Compagnia indennizza, col limite del Capitale Assicurato indicato in Polizza, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal Veicolo
 - Dagli accessori di serie stabilmente installati
 - Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale Assicurato e sia stato pagato il relativo Premio
- a seguito di:
- Incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione dell'impianto di alimentazione

- Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al *Veicolo* conseguenti alla circolazione abusiva del *Veicolo* dopo il furto con esclusione dei danni ai pneumatici.

Garanzie aggiuntive gratuite sempre comprese insieme alla garanzia incendio e furto

Ricorso Terzi da Incendio:

- Paga le somme fino ad un totale complessivo di **250.000 euro per Sinistro** che il *Proprietario* deve corrispondere per capitale, interessi e spese in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente causati da incendio non doloso, fumo, esplosione o scoppio del *Veicolo* quando non è in circolazione:
 - A cose di *Terzi*
 - Al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal *Proprietario* del *Veicolo* assicurato.

Rimborso del premio di Responsabilità Civile

- Rimborso il *Premio di Responsabilità Civile*, diminuito delle imposte e di qualsiasi altro onere f scale o parafscale, per il periodo pagato e non goduto a causa di incendio non doloso del *Veicolo* con conseguente danno totale.

Rimborso spese di immatricolazione

Rimborso, fino a un massimo di **500 euro**, le spese sostenute per immatricolazione o cambiamento di proprietà (voltura) di un altro veicolo in caso di cancellazione del *Veicolo* assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione.

10.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La *Compagnia* assicura il Conducente del *Veicolo* per *Infortunio* cioè un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili occorso durante la guida del *Veicolo*, comprese le fasi di salita e discesa dallo stesso.

Fino al limite del Capitale indicato in *Polizza* la *Compagnia* riconosce:

- In caso di morte del conducente: l'intero capitale ai Beneficiari
- In caso di invalidità permanente del conducente: un indennizzo al Conducente calcolato in base al grado di invalidità dovuta all'*Infortunio*, secondo i criteri previsti al successivo Articolo 15.3.1.

RICONOSCIMENTO DELL'INDENNIZZO

La *Compagnia* riconosce l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*.

Se al momento dell'*Infortunio* il conducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, è previsto l'indennizzo solo per le conseguenze che sarebbero occorse a una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali previste nella valutazione del grado d'invalidità permanente sono diminuite di quanto già riconosciuto per l'invalidità preesistente.

Morte

In caso di decesso del conducente avvenuto entro 2 anni

dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, la *Compagnia* paga la somma assicurata indicata in *Polizza* ai beneficiari o ai legittimi eredi.

L'indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità permanente; tuttavia, se entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, il Conducente muore, la *Compagnia* corrisponde la differenza tra l'indennizzo pagato per l'invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.

Invalidità permanente

La *Compagnia* riconosce l'indennizzo per invalidità permanente se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*.

La *Compagnia*, inoltre, procede alla liquidazione con i seguenti criteri:

- Se l'invalidità permanente accertata è superiore al 25% rispetto a quella totale, la *Compagnia* paga l'indennizzo applicando la percentuale d'invalidità accertata alla somma assicurata senza alcuna *Franchigia*
- Se l'invalidità permanente accertata è maggiore o uguale al 70% della totale, la *Compagnia* liquida il 100% della somma assicurata senza alcuna *Franchigia*.

Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della *Denuncia di Sinistro*, l'*Assicurato* può richiedere alla *Compagnia* il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo se:

- Non sono sorte contestazioni sull'operatività della garanzia
- La presunta percentuale d'invalidità stimata dalla *Compagnia* in base alla documentazione acquisita è superiore al 15%.

La *Compagnia* pagherà entro 60 giorni dalla richiesta dell'anticipo, salvo il diritto alla restituzione nel caso in cui emergano successivamente fatti dolosi dell'*Assicurato* o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.

Per definire il grado o percentuale d'invalidità permanente si fa riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria, di cui all'allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tali tabelle sono riportate anche in allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della *Compagnia*, sezione Prodotti.

La quantificazione del grado d'invalidità dovuto a menomazioni visive e uditive tiene conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.). In caso di mancimento, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

Se l'*Infortunio* determina menomazione a più di uno dei distretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta secondo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere il valore massimo del 100%.

Nei casi d'invalidità permanente non presenti in tabella, l'indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione del-

la capacità lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La *Compagnia* rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'Articolo 1916 del Codice Civile:

in questo modo rinuncia al sub ingresso nei diritti dell'*Assicurato* nei confronti dei responsabili del *Sinistro*.

10.4 TUTELA LEGALE

A norma del Codice delle Assicurazioni Private, Articoli 163, 164 e correlati, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per conto della *Compagnia* da ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in Via del Commercio, 59 37135 Verona, in base alle norme indicate di seguito.

L'*Assicurato* può rivolgersi direttamente ad ARAG (vedere Articolo 15.5.1) per la denuncia del *Sinistro*.

La *Compagnia* assume a proprio carico, nel limite del *Massimale* indicato in *Polizza*, le spese:

- Per l'intervento di un legale
- Per effettuare eventuali perizie
- Di giustizia nel processo penale
- Del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata
- Di soccombenza in caso di condanna dell'*Assicurato* (ossia le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio).
- Per il contributo unificato per gli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Articolo 9 D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non versato dalla Controparte soccombente.

La garanzia vale esclusivamente per i Sinistri relativi al Veicolo indicato in Polizza e prevede due tipologie di copertura:

10.4.1 FORMULA BASE

1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Terzi.

In caso d'incidente tra veicoli, l'assicurazione interviene nei seguenti casi:

- a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento (Articolo 148 Codice delle Assicurazioni Private)
- b) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarcimento Diretto (Articolo 149 Codice delle Assicurazioni Private)
- c) Recupero dei danni subiti dai *Terzi* trasportati a causa di sinistri stradali (Articolo 141 Codice delle Assicurazioni Private).

La prestazione prevista al punto b) si attiva esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dalla *Compagnia* (Articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l'eventuale successiva fase giudiziale.

Per quanto riguarda i punti a), b), e c) l'assicurazione opera anche a parziale deroga dell'Articolo 11.4, solo nel caso di guida sotto l'influenza dell'alcool.

Quanto previsto ai punti b) e c) rappresenta parziale deroga di quanto disposto dall'Articolo 11.4 (controversie con la *Compagnia* e/o ARAG).

2. Difesa penale del Proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente auto-

rizzato e trasportati per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.

10.4.2 FORMULA ESTESA

in aggiunta a quanto previsto dalla Formula Base – ed in quanto richiamata in Polizza – copre anche i seguenti casi:

3. **Istanza di dissequestro del Veicolo, in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale**
4. **Istanza/opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative comminate in conseguenza di incidente stradale.**

La garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo 11.4 limitatamente all'ambito amministrativo.

La garanzia è estesa a favore dell'*Assicurato* come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando, nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di *Terzi*, sono coinvolti in incidenti durante la circolazione stradale.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa *Polizza*, la garanzia è valida unicamente a favore del *Proprietario* del *Veicolo* assicurato.

La *Compagnia* paga le spese per l'esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.

10.5 ASSISTENZA STRADALE

La *Compagnia* si obbliga a mettere a disposizione immediata dell'*Assicurato*, alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi Articoli. Per l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dagli articoli successivi per la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri la *Compagnia* si avvale della *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance Italia S.p.a. – P.zza Trento, 8 – 20135 Milano.

La *Struttura Organizzativa* di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, chiamando:



DALL'ITALIA: numero 800.124.124

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La garanzia opera se:

- Il *Veicolo* non può essere utilizzato
- Il *Veicolo* è in grado di proseguire la marcia, ma esiste il rischio di aggravamento dei danni o di pericolo per l'incolumità delle persone a causa di:
 - Incidente stradale
 - Guasto
 - Incendio, fulmine, esplosione e scoppio
 - Furto e rapina

In tal caso, la *Struttura Organizzativa* fornisce le Prestazioni di Assistenza con le modalità e i termini indicati agli articoli 10.5.1 e 10.5.2

SEGRETO PROFESSIONALE (valido per le Prestazioni di Assistenza alla persona)

L'*Assicurato* libera dal segreto professionale nei confronti

della Struttura Organizzativa, i medici eventualmente inviati dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.

10.5.1 GARANZIA ASSISTENZA BASE ASSISTENZA AL VEICOLO

a) SOCCORSO STRADALE

• **Traino**

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, foratura pneumatici, furto parziale, smarrimento, rottura chiavi e/o errato rifornimento, o venisse ritrovato dopo furto o rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice (purché entro 120 chilometri tra andata e ritorno dal luogo del fermo) o all'officina meccanica più vicina; oppure
- al punto indicato dall'Assicurato (purché entro 120 chilometri tra andata e ritorno dal luogo del fermo).

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al traino:

- f no alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia;
- f no ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistri avvenuti all'Estero.

• **Dépannage**

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Soccorso stradale

b) RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO (OPERANTE OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL PROPRIETARIO)

Qualora il Veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico i costi **fino ad un massimo di Euro 300,00**. Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

a) AUTOVETTURA O MOTO IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto,

incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione di almeno 24 ore certificata dall'Officina (esclusi sabato e festivi), oppure in caso di furto o rapina, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, compresa fra 1.000 cc e 1.300 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, f no al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto è indispensabile inviare alla Struttura Organizzativa copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

Ove disponibile, la Struttura Organizzativa, in alternativa all'autovettura potrà mettere a disposizione dell'Assicurato una moto in sostituzione con una cilindrata massima di 250 cc.

b) AUTOVETTURA O MOTO IN SOSTITUZIONE (SABATO E FESTIVI)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale nei giorni di sabato o domenica o comunque in periodi in cui le officine sono chiuse, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, compresa fra 1.000 cc e 1.300 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, f no al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare il massimale di 7 giorni complessivi.

Obblighi dell'Assicurato

In caso di furto è indispensabile inviare alla Struttura Organizzativa copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

Ove disponibile, la Struttura Organizzativa, in alternativa all'autovettura potrà mettere a disposizione dell'Assicurato una moto in sostituzione con una cilindrata massima di 250 cc.

c) SPESE D'ALBERGO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguir-

mento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) f no a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 300,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte

d) TAXI PER RECARSÌ ALL'AUTONOLEGGIO O IN ALBERGO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Qualora l'Assicurato usufruisse delle prestazioni, "Autovettura o Moto in sostituzione" e "Spese d'albergo", potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un taxi per raggiungere l'autonoleggio o l'albergo.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico i costi del taxi f no ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro.

e) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato ed ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, compresa fra 1.000 cc e 1.300 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti f no ad un importo massimo di Euro 200,00;
- il costo del taxi f no ad un massimale di Euro 50,00 utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere l'eventuale stazione, aeroporto, stazione di noleggio;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di due giorni;
- il rientro del bagaglio eventualmente eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo, f no ad un massimo di Euro 50,00 complessive per sinistro.

f) RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO O RITROVATO DOPO IL FURTO O RAPINA (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Qualora il Veicolo venisse riparato sul posto dell'immobilizzo o ritrovato dopo furto o rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico le spese del biglietto

f no ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia ed Euro 500,00 per sinistro avvenuto all'estero.

g) RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai cinque giorni lavorativi presso un'officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo f no al luogo prescelto dall'Assicurato in Italia.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di custodia del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 1.000,00 per sinistro

Obblighi dell'Assicurato

Nel caso in cui il veicolo si trovi in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l'Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la Struttura Organizzativa.

h) RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO TOTALE (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Qualora, a seguito di furto totale del Veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico, generale o storico;
- perdita di possesso potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa.

L'Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con la Struttura Organizzativa:

- denuncia di furto in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia, se non è stato specificato, l'Assicurato deve fare una integrazione della denuncia).

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa del veicolo rubato ed il tipo di documento desiderato.

i) SOS INCIDENTE

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;

- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia all'estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.

Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

j) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Qualora l'Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per un infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

Massimale

La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell'autista fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.

k) CONSULENZA MEDICA (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

l) RIENTRO SANITARIO DALL'ESTERO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Qualora l'Assicurato o il passeggero del veicolo, in seguito ad incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Compagnia, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato o dei passeggeri del veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico della Compagnia, **il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.**

Massimale

La garanzia si intenderà prestata **fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro.**

Per importi superiori la *Struttura Organizzativa* interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie

m) RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE DALL'ESTERO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Qualora, a causa di ricovero e a seguito di incidente stradale, l'Assicurato o il passeggero curati non fossero in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

Massimale

I relativi costi rimarranno a carico della *Compagnia* fino ad un importo massimo di Euro 500,00.

n) VIAGGIO DI UN FAMILIARE ALL'ESTERO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Qualora l'Assicurato, o il passeggero del veicolo, venissero ricoverati in un Istituto di cura, a causa di incidente stradale, per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico della Compagnia, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.

Massimale

I relativi costi rimarranno a carico della *Compagnia* fino ad un importo massimo di Euro 500,00.

o) INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato, a seguito di incidente, in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

Massimale

I costi dell'interprete saranno a carico della *Compagnia* per un massimo di 8 ore lavorative.

p) INVIO FISIOTERAPISTA A DOMICILIO

Qualora l'Assicurato a seguito di incidente stradale, che abbia comportato un intervento chirurgico o una degenza in ospedale di almeno 2 notti, avesse bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la *Struttura Organizzativa* procurerà direttamente all'Assicurato un fisioterapista.

Massimale:

La *Compagnia* terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.

10.5.2 MINIKASKO ABBIGLIAMENTO

La *Compagnia* si impegna ad indennizzare, **entro il massimale di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

rativo, i danni materiali e diretti subiti dall'abbigliamento e dal casco del conducente del *Veicolo*, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato. **La garanzia è operante solo in caso di incidente imputabile a responsabilità esclusiva o parziale del conducente del *Veicolo*.** La liquidazione avverrà sulla base del valore dei beni al momento del sinistro e per la quota di responsabilità attribuita al veicolo assicurato.

Non sono previsti indennizzi in caso di incidente in assenza di responsabilità del conducente del *Veicolo*.

10.6 EVENTI NATURALI

La *Compagnia* indennizza, fino al limite del Capitale Assicurato indicato in Polizza, i danni materiali e diretti subiti:

- Dal *Veicolo*
 - Dagli accessori di serie stabilmente installati
 - Dagli accessori e optional non di serie stabilmente installati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale Assicurato e sia stato pagato il relativo Premio
- a seguito di:
- Eventi naturali intesi come: trombe d'aria, uragani, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve.

11. CHE COSA NON È ASSICURATO

ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE

- Durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA) – ESCLUSIONI

Non sono assicurati i danni conseguenti alla circolazione del *Veicolo*:

- In aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.

ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti)

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi di Sinistro:

- Quando il conducente del *Veicolo* non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in Polizza
- Quando il *Veicolo* è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo gli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada
- Quando i terzi trasportati subiscono un danno e il trasporto sia stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- Quando il *Veicolo*, con targa in prova al momento del Sinistro, circoli senza osservare le disposizioni vigenti
- Quando il *Veicolo* è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal proprietario/locatario o da un suo dipendente

- Quando il *Veicolo* è stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.

In tutti i casi sopra elencati e in quelli a quali sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la *Compagnia* esercita il diritto di rivalsa per le somme che per legge abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Tuttavia, la *Compagnia* limita la rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario al 10% dell'importo liquidato con il massimo di 2.500,00 euro nel caso di *Veicolo* guidato da persona in stato di ebbrezza, solamente per il primo Sinistro.

11.2 INCENDIO E FURTO – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- Semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- Rigature, segnature, screpolature e simili danni agli eventuali cristalli del *Veicolo*.

11.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera:

- Se al momento del Sinistro, il *Veicolo* è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada
- In caso di circolazione non conforme alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circolazione
- In occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente
- In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
- In caso di circolazione senza il consenso del Proprietario del *Veicolo*
- Nel caso di suicidio o tentato suicidio del conducente.

11.4 TUTELA LEGALE – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

1. Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
2. Per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unificato descritto nell'articolo 10.4)
3. Per le controversie di natura contrattuale
4. In materia fiscale ed amministrativa
5. Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive

6. Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
7. Per fatti dolosi (previsti dall'articolo 43 CP, delitti con intenzione) delle persone assicurate
8. Per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente
9. Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato è perseguito in sede penale (ossia per le somme dovute ai soggetti che partecipano al processo penale in quanto danneggiati dal reato commesso dall'Assicurato)
10. Se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in modo differente da quanto previsto dall'immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, in qualità di autista dipendente e alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private
11. Nei casi di violazione degli artt. n. 186 e 186 bis (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della Strada
12. Per le controversie con la Compagnia e/o ARAG
13. In caso di controversie ove la Controparte sia la Compagnia quale Assicuratore del responsabile o quale Assicuratore tenuto al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private.

VALIDITÀ TEMPORALE

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi durante la sua validità.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto al momento del primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso d'imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è considerato a tutti gli effetti unico.

11.5 ASSISTENZA STRADALE – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera nei seguenti casi:

- Quando il Veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato accertato ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada.
- Quando il conducente del Veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza.

- Quando la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.
- In caso di dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.
- In caso di sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata.
- In occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, o qualsiasi altro fenomeno atmosferico che abbia le caratteristiche di calamità naturale (ossia un evento inevitabile, irresistibile e imprevedibile, causato da agenti naturali che produca danni o dal quale derivi pericolo di danni di rilevante entità a persone o cose).
- In caso di scioperi, rivoluzioni, sommosse, movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.
- In caso di danni al Veicolo occorsi in occasione di circolazione in percorsi fuoristrada, cioè luoghi non specificamente definiti come un'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (articolo 2 del Codice della Strada).
- In caso di stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano in tale stato i Paesi indicati nel sito <http://www.ihs.com/info/all/jccwatchlist.aspx> che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
- In caso di tumulti popolari in atto al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza,
- nei casi in cui le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra

ASSISTENZA AL VEICOLO – ESCLUSIONI

Soccorso Stradale

a. Traino

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada). Qualora l'Assicurato, per obiettive difficoltà, fosse impossibilitato a contattare la Struttura Organizzativa e avesse provveduto direttamente al reperimento di un mezzo di soccorso, la Compagnia rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato, ferme le esclusioni sopra indicate, fino ai massimali indicati nella presente prestazione.

b. Dépannage

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

Recupero fuoristrada del veicolo (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

- Sono esclusi dalla prestazione i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

Autovettura o moto in sostituzione Autovettura o moto in sostituzione (sabato e festivi)

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, trafori, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla *Struttura Organizzativa*.

SPESE D'ALBERGO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

- Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, trafori, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla *Struttura Organizzativa*.

RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO O RITROVATO DOPO IL FURTO O RAPINA (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

- Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, trafori, traghetti, ecc.).

RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Sono esclusi dalla prestazione:

- il costo del rimpatrio a carico della *Compagnia* se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Per valore commerciale del veicolo si intende il valore dello stesso, al momento del sinistro, come riportato sul numero di "Quattro ruote" del mese di accadimento del sinistro;
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;
- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle Autorità di Polizia locali;
- il caso in cui l'entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio.

ASSISTENZA ALLA PERSONA – ESCLUSIONI AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

RIENTRO SANITARIO DALL'ESTERO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della *Struttura Organizzativa*, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato sottoscrive volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato

VIAGGIO DI UN FAMILIARE ALL'ESTERO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

- Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

11.6 EVENTI NATURALI – ESCLUSIONI

L'assicurazione non opera per i danni derivanti da:

- fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità catastrofali: terremoti, maremoti, inondazioni provocate dal mare, tsunami, tifoni ed eruzioni vulcaniche;
- sviluppo comunque insorto, controllato o no di energia nucleare o di radioattività; e per i danni riconducibili alla normale circolazione dei veicoli.

12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

12.1 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

Le garanzie sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione ad

esclusioni delle garanzie Soccorso Stradale Art. 6.7.1 a) relativamente alle prestazioni di Traino e Dépannage, b) Autovettura o moto in sostituzione, c) Autovettura o moto in sostituzione (sabato e festivi), l) SOS incidente, secondo quanto previsto nelle singole garanzie.

Assistenza al veicolo

■ Soccorso stradale

- **Traino:** Se l'incidente è avvenuto all'estero, la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale f no ad un importo massimo di € 300.
- **Dépannage:** La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Soccorso stradale".

■ Recupero fuoristrada del veicolo (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

La Compagnia terrà a proprio carico i costi f no ad un massimo di Euro 300,00.

Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.

■ Autovettura o moto in sostituzione

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, f no al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.

■ Autovettura o moto in sostituzione (sabato e festivi)

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, f no al primo giorno lavorativo. **Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare il massimale di 7 giorni complessivi.**

■ Spese d'albergo

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) f no a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 300,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte

■ Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo (operante oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario)

La Compagnia terrà a proprio carico i costi del taxi f no ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro.

■ Rientro o proseguimento del viaggio (operante oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario)

La Compagnia terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 200,00;
- il costo del taxi f no ad un massimale di Euro 50,00 utilizzabile dall'Assicurato per raggiungere l'eventuale stazione, aeroporto, stazione di noleggio;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di due giorni;
- il rientro del bagaglio eventualmente eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo, f no ad un massimo di Euro 50,00 complessive per sinistro.

■ RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO O RITROVATO DOPO IL FURTO O RAPINA

(operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

La Compagnia terrà a proprio carico le spese del biglietto f no ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia ed Euro 500,00 per sinistro avvenuto all'estero.

■ RIMPATRIO DEL VEICOLO DALL'ESTERO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di custodia del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 1.000,00 per sinistro.

Assistenza alla persona

■ AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INFORTUNIO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

La Compagnia terrà a proprio carico le spese dell'autista f no ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.

■ RIENTRO SANITARIO DALL'ESTERO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

La garanzia si intenderà prestata f no alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro. Per importi superiori la Struttura Organizzativa interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

■ RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE DALL'ESTERO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

I relativi costi rimarranno a carico della Compagnia f no ad un importo massimo di Euro 500,00.

■ VIAGGIO DI UN FAMILIARE ALL'ESTERO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

I relativi costi rimarranno a carico della Compagnia f no ad un importo massimo di Euro 500,00.

■ INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO (operante oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario)

I costi dell'interprete saranno a carico della Compagnia per un massimo di 8 ore lavorative.

■ INVIO FISIOTERAPISTA A DOMICILIO

La Compagnia terrà a proprio carico l'onorario del fisioterapista f no ad un massimo di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.

■ DECADENZA

Il diritto a ottenere assistenza decade qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verif ca il Sinistro, salvo che il mancato contatto sia dovuto a causa a lui non imputabile

12.2 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA INCENDIO E FURTO

Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo.

12.3 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA EVENTI NATURALI

Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella parte che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo.

12.4 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

Se hai un'invalidità permanente:

- inferiore al 4% (4 punti di invalidità) non ricevi alcun pagamento
- compresa tra il 4% (4 punti di invalidità) e il 25% (25 punti di invalidità) ricevi un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata, diminuita di 4 punti
- superiore al 25% (25 punti di invalidità), ricevi un pagamento pari a quello previsto per i punti d'invalidità accertata
- superiore al 70% (70 punti di invalidità), ti viene liquidata il 100% della somma assicurata senza applicare la franchigia
- in caso di riduzione funzionale di un organo o di un arto, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta
- se al momento dell'infortunio sei affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono coperte soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

12.5 LIMITI ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Nel caso di controversie tra conducente, proprietario e/o terzo trasportato, la copertura è valida unicamente a favore del proprietario del veicolo assicurato

- le spese per l'esecuzione forzata sono garantite solo per i primi due tentativi di pignoramento.

13. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l'assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:

- Italia, Città del Vaticano, San Marino e gli altri stati dell'Unione Europea
- Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra
- Stati indicati sulla *Carta Verde*, la cui casella non sia stata barrata.

13.1 VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Per la circolazione all'estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo siano presenti in *Polizza* eventuali maggiori garanzie. La *Carta Verde* è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il *Premio* e, nel caso trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all'Articolo 2.

In caso di **risoluzione del Contratto**, il *Contraente* deve restituire la *Carta Verde* alla *Compagnia*; in caso di mancata consegna, la *Compagnia* esercita la *Rivalsa* per somme pagate a *Terzi* in caso di sinistri avvenuti dopo la risoluzione del *Contratto*

13.2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSISTENZA

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.

L'assicurazione è operante nei seguenti Paesi:

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

14. MODIFICHE AL CONTRATTO

Durante il periodo di validità della *Polizza*, non è possibile modificare le garanzie prestate, a meno che non sia avvenuto un cambio del *Veicolo*

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI

La *Compagnia* liquida il danno accertato secondo le condizioni della *Polizza* direttamente al Proprietario del Veicolo.

La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la *Compagnia* ha ricevuto l'intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla sottoscrizione dell'atto di transazione per presa conoscenza e accettazione da parte del Proprietario.

Per la garanzia RCA si rimanda a quanto previsto dall'art.15.2.2 che segue.

15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

15.2.1 DENUNCIA DI SINISTRO

In caso d'incidente da circolazione, il Conducente o il Proprietario devono avvisare del Sinistro la *Compagnia* entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato oppure ne siano venuti a conoscenza telefonando:

- al numero 800.124.124 e dall'estero al n. + 39 02.30328013, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 20.00.

La comunicazione del Sinistro può essere effettuata anche:

- Tramite posta, inviando la denuncia a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano, oppure
- A mezzo fax al numero 02.30328018, oppure
- Tramite mail all'indirizzo sinistri@intesasanpaoloassicura.com, oppure
- Consegnando la denuncia al gestore in *Filiale*.

In ogni caso il Conducente o il Proprietario, nel termine sopra indicato, devono inviare il Modulo CAI di "Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro" fornito dalla Compagnia in occasione della stipula della Polizza, nel quale vanno indicati tutti i dati utili per descrivere nel modo più dettagliato possibile l'accaduto, tra cui data, luogo, ora, targhe dei veicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del Sinistro. Il Modulo CAI deve essere inviato alla Compagnia in copia o in originale utilizzando una delle modalità sopra indicate. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati dal danneggiato la documentazione o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria ai sensi dell'Articolo 1915 del codice civile "Omesso avviso di Sinistro". In base a quanto previsto dalle norme del *Codice delle Assicurazioni Private* (in particolare Articoli 141, 148 e 149) e sul Risarcimento Diretto (D.P.R. Numero 254 del 18 luglio 2006) la *Compagnia* comunica le informazioni utili alla corretta denuncia del Sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire.

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, il Conducente o il Proprietario che si ritengono in tutto o in parte non responsabili del sinistro, qualora sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, devono far pervenire alla Compagnia, nel termine e secondo una delle modalità indicate sopra per la denuncia, la richiesta di risarcimento corredata con il *Modulo CAI* di "Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro", indicando anche data, luogo, ora, targhe degli veicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del Sinistro. La Compagnia valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Compagnia provvederà ad informare l'Assicurato.

Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, il Conducente o il Proprietario, oltre ad inviare la denuncia nel termine sopra indicato, devono inoltrare, tramite Raccomandata A.R., la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia che assicura il responsabile dell'incidente e al proprietario del veicolo di controparte. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Articolo 9.2.

Incidente in Italia con un veicolo immatricolato all'estero

In questo caso il *Contraente* deve inviare la denuncia con lettera Raccomandata A.R. a: **UCI Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO.**

La denuncia deve indicare tutte le informazioni utili per la definizione dell'evento: la descrizione dell'incidente, i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tecniche del veicolo, tipologia - cioè se auto, autocarro, ecc. - marca e modello), le persone coinvolte nell'incidente (cognome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero), gli estremi della compagnia di assicurazione del veicolo estero, i dati dell'Autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località. Se disponibili, è opportuno aggiungere la copia della Constatazione Amichevole d'Incidente (*Modulo CAI*) e la copia della *Carta Verde* esibita dal conducente del veicolo estero. Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l'orario in cui le cose danneggiate potranno essere disponibili per l'ispezione utile ad accertare l'entità del danno.

In base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, l'*UCI* incarica della trattazione del Sinistro il corrispondente nominato dalla compagnia di assicurazione del veicolo estero.

Incidente all'estero con un veicolo immatricolato all'estero

Negli Stati in cui vige il Sistema *Carta Verde* o nel caso di incidente con un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dell'Unione Europea nonché Islanda, Liechtenstein e Norvegia, il *Contraente* può utilizzare la procedura prevista dal *Codice delle Assicurazioni Private*, Articolo 151 e seguenti. Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei Sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, occorre scrivere a:

CONSAP S.p.A. Centro di Informazione Italiano
Via Yser, 14 - 00198 Roma
mail: richieste.centro@consap.it
fax: +39 06 85796270 telefono: +39 06 85796415

Se entro tre mesi l'assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forniscono una risposta motivata alla richiesta di risarcimento, è possibile chiedere l'intervento dell'organismo di indennizzo nazionale:

CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S.
Via Yser, 14 - 00198 Roma,
Telefono +39 06.85796530, Fax 06.85796334
www.consap.it

15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO

Se è applicabile la Procedura di Risarcimento diretto, il danno è risarcito direttamente dalla *Compagnia*, altrimenti si applica la procedura ordinaria prevista dall'Articolo 148 del *Codice delle Assicurazioni Private*. In tal caso la liquidazione del danno viene effettuata direttamente dalla compagnia del veicolo responsabile dell'incidente cui l'*Assicurato* deve inviare la richiesta di risarcimento dei danni subiti, come anticipato all'Articolo 15.2.1.

Procedura di Risarcimento Diretto (prevista dall'Articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private)

La procedura di Risarcimento Diretto, che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla propria Compagnia, si applica nei seguenti casi:

- Il *Sinistro* deve consistere in un urto che coinvolge solo 2 veicoli
- Il luogo dell'incidente deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli coinvolti nell'incidente devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d'assicurazione aventi sede legale in Italia e aderenti alla convenzione indennizzo diretto
- Se il *Sinistro* coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore.

Si applica la procedura di risarcimento diretto anche quando il Conducente riporti lesioni non superiori al 9% di invalidità permanente.

Alla scadenza annuale della *Polizza*, per evitare o ridurre la maggiorazione della Classe di merito, il *Contraente* può rimborsare in tutto o in parte gli importi dei sinistri pagati dalla *Compagnia* nell'ultimo *Periodo di Osservazione*.

In caso di *Sinistro* con Procedura di Risarcimento Ordinaria, la *Compagnia* comunica al *Contraente* l'importo del rimborso e la procedura di pagamento.

Se, invece, il *Sinistro* è gestito tramite la Procedura di Risarcimento Diretto, è necessario inviare la richiesta a: Consap S.p.A. - Stanza di compensazione via Yser, 14 - 00198 Roma, Telefono +39 06.85796530 - Fax. 06.85796546/547. Consap invierà al *Contraente* una lettera che indica l'importo del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effettuarsi a favore di Consap S.p.A.

Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del *Sinistro*, e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l'Assicurato e gli aventi diritto possono accedere agli atti relativi.

15.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE

15.3.1 DENUNCIA DI SINISTRO

Entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato l'incidente oppure ne siano venuti a conoscenza, il conducente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, e-mail o consegna in *Filiale*) citati all'articolo 15.2.1.

La denuncia deve contenere la descrizione dell'incidente con l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, allegando il primo certificato medico; successivamente sarà necessario inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni. L'accertamento dei postumi d'invalidità permanente deve essere effettuato in Italia. Il Conducente deve consentire qualsiasi indagine o accertamento che la Compagnia ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.

15.3.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO

La liquidazione del danno è effettuata una volta conclusi gli accertamenti medico legali da parte della Compagnia, dopo

la ricezione dell'intera documentazione medico legale.

Il diritto all'indennizzo per l'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile ai beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l'infortunato muore prima che l'indennizzo sia stato pagato per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, la Compagnia previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato liquidata ai beneficiari l'importo già che ha già concordato, ha già offerto oppure - se oggettivamente determinabile - può offrire al Conducente (calcolando la percentuale di invalidità) in base alle condizioni di Polizza. I beneficiari, gli eredi o gli aventi causa dovranno fornire alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, nel caso ci sia stato un ricovero.

Ai fini di individuare con certezza i beneficiari, eredi o aventi causa, dovranno fornire alla Compagnia:

- Certificato di stato di famiglia dell'assicurato
- Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi
- Nel caso ci siano minori o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal riempimento della quota spettante al minore o al soggetto incapace
- Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Beneficiari, eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

La Compagnia si impegna a comunicare ai beneficiari l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Le spese per i certificati invece sono a carico dell'Assicurato.

15.4 TUTELA LEGALE

15.4.1 DENUNCIA DI SINISTRO

All'inizio della controversia, l'Assicurato deve darne notizia direttamente alla Compagnia chiamando dall'Italia il numero 848.124.124 (numero ad addebito ripartito secondo il piano tariffario del chiamante) e dall'estero il n. +39.02.30328013, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 **Oppure**

- Tramite posta inviando la denuncia e i documenti necessari a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri Auto, Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano
- Oppure a mezzo fax al numero 02.30328018

In alternativa può rivolgersi anche ad ARAG Assicurazioni tramite i seguenti riferimenti:

- Seguendo le istruzioni riportate su www.arag.it
- A mezzo e-mail: denunce@arag.it
- Lettera raccomandata A.R.: ARAG ASSICURAZIONI S.P.A. - Sinistri Intesa Sanpaolo Assicura, Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona
- A mezzo fax: numero 045.8290557 per la denuncia; numero 045.8290449 per l'invio di documentazione.

È necessario allegare alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia, nonché tutti gli

atti, i documenti e gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere con la massima tempestività gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.

In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l'Assicurato deve far pervenire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica.

15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO

ARAG riceve la denuncia di *Sinistro* e lo gestisce effettuando ogni tentativo di bonario accordo.

L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di ARAG, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione dei sinistri, la decisione è demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato; ARAG avverte l'Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.

15.4.3 SCELTA DEL LEGALE

Se non è possibile un accordo bonario che risolva la controversia con il terzo oppure vi è conflitto di interessi tra ARAG e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti secondo la legge.

In alternativa, se gli uffici competenti hanno sede in Italia, l'Assicurato può scegliere un legale che esercita nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio. Preso atto della designazione del legale, la *Compagnia*, assume a proprio carico le spese relative.

È compito dell'Assicurato rilasciare la procura al legale designato e fornire anche la documentazione necessaria, regolarizzando la stessa a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

Questa procedura vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato da ARAG, cui spetta avvertire l'Assicurato del diritto di scelta del perito.

15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o per transazione (accordo consensuale sancito da un Contratto) vanno invece a favore della *Compagnia* che le ha sostenute o anticipate.

15.5 ASSISTENZA STRADALE

15.5.1 DENUNCIA DI SINISTRO

Il conducente e le persone trasportate sul Veicolo devono contattare immediatamente, ai numeri indicati di seguito, la *Struttura Organizzativa* della quale la *Compagnia* si avvale, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità e fornendo le seguenti informazioni:

- **Nome e Cognome**
- **Luogo in cui necessita l'assistenza**
- **Targa, marca e modello del Veicolo Assicurato**
- **Recapito telefonico e ogni altra informazione sul Sinistro richiesta dalla *Struttura Organizzativa* della quale la *Compagnia* si avvale.**

È importante non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la *Struttura Organizzativa*.



DALL'ITALIA: numero 800.124.124

DALL'ESTERO: +39 02.30328013

La *Struttura Organizzativa* della quale la *Compagnia* si avvale, è operativa 24 ore su 24.

Il diritto a ottenere assistenza decade qualora l'Assicurato non prenda contatto con la *Struttura Organizzativa* nel momento in cui si verifica il Sinistro, salvo che il mancato contatto sia dovuto a causa a lui non imputabile.

A fronte dell'attivazione del servizio da parte dell'Assicurato, verranno erogate le prestazioni di Assistenza come descritte al precedente Articolo 6.

15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le garanzie di Assistenza sono erogate direttamente dalla *Struttura Organizzativa*. La *Compagnia* tiene a carico i relativi costi fino ai massimali indicati nelle singole garanzie. Nel caso in cui l'Assicurato sia stato autorizzato dalla *Struttura Organizzativa* a rivolgersi a terzi per l'erogazione delle prestazioni, l'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance Italia S.p.A. provvederà a rimborsare all'Assicurato, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, le spese sostenute ed autorizzate: in questo caso l'Assicurato dovrà presentare domanda di restituzione con l'opportuna documentazione in originale (giustificativi di spesa quali fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.) e segnalare il numero di Sinistro comunicato dalla *Struttura Organizzativa*.

Nel caso di interventi di soccorso stradale disposti dalle Pubbliche Autorità e nel caso in cui l'Assicurato sia stato trasportato al Pronto Soccorso, la *Struttura Organizzativa* rimborserà all'Assicurato le spese conseguenti all'intervento: in questo caso oltre ai giustificativi di spesa l'Assicurato dovrà inviare all'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance Italia S.p.A. anche copia del verbale d'intervento delle forze dell'ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura, dell'auto soccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle forze dell'ordine intervenute sul posto.

In caso di trasporto di urgenza dell'Assicurato al Pronto Soccorso, dovrà essere inviata anche copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso.

L'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance Italia S.p.A. può chiedere all'Assicurato ulteriore documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione fornita, **che dovrà essere spedita, in originale, a Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano,**

15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La *Compagnia* si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che si accertino non dovute in base alle condizioni di Polizza.

15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La Compagnia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Assicurato.

La Compagnia non assume la responsabilità per danni conseguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, EVENTI NATURALI E MINIKASKO ABBIGLIAMENTO

15.6.1 DENUNCIA DI SINISTRO

Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il Sinistro oppure ne sia venuto a conoscenza, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, e-mail, consegna in Filiale) citati al punto 8.1. Appena possibile, l'Assicurato deve fornire la documentazione sotto riportata:

INCENDIO

- Denuncia all'Autorità locale e documentazione che attesta l'eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
- Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato o documento equivalente
- Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul Veicolo

In caso di danno totale:

- Procura a vendere a favore della Compagnia (a semplice richiesta della Compagnia)
- Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, richiesta di demolizione agli enti preposti
- Certificato Cronologico e Certificato di Proprietà con annotata la cessazione della circolazione.

FURTO

- Denuncia all'Autorità locale del furto subito (in caso di Sinistro all'estero, occorre presentare la denuncia all'Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti)
- Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato o documento equivalente
- Carta di circolazione nel caso il documento si trovi a bordo del veicolo occorre presentare la relativa denuncia fatta alle Autorità
- Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l'IVA sul Veicolo
- In caso di danno totale:
 - Procura a vendere a favore della Compagnia (a semplice richiesta della Compagnia)
 - Certificato di proprietà e Certificato Cronologico con annotazione della perdita di possesso
 - Documentazione che attesta la presenza e l'attivazione dell'antifurto satellitare
 - Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo.

EVENTI NATURALI

Dichiarazione con descrizione dell'evento e documentazione che ne attesta la sua straordinarietà (ad esempio articolo di giornale, rilevazioni meteorologiche).

MINIKASKO ABBIGLIAMENTO

- il Modulo CAI di "Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro, o, in sua assenza, una denuncia del

sinistro con indicazione della data, luogo, ora, targhe dei veicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimoni del Sinistro.

- la documentazione d'acquisto dei beni danneggiati
- le foto dei beni danneggiati

Sarà discrezione del liquidatore richiedere la consegna dei beni danneggiati.

15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Salvo gli interventi di prima urgenza, il Proprietario non deve far riparare il Veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa.

15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La determinazione del danno, da cui dovranno essere dedotti **gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in Polizza**, è effettuata secondo i seguenti criteri:

DANNO TOTALE

In caso di **Veicolo nuovo**, l'ammontare del danno è pari al valore a nuovo, cioè senza applicazione del degrado, nel limite del capitale Assicurato.

Il Veicolo si considera nuovo quando il Sinistro è avvenuto entro 180 giorni dalla prima immatricolazione.

In caso di **Veicolo usato**, l'ammontare del danno è pari al valore commerciale del Veicolo, nel limite del capitale Assicurato, Il valore commerciale è determinato dal listino della specifica pubblicazione edita da Ed. Domus (Due Ruote) oppure, se non presente, da Eurotax Giallo alla data del Sinistro. Il costo degli accessori e/o optional è aggiunto nella valutazione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo premio. In tutti i casi il valore del danno da liquidare non può superare quello del capitale Assicurato; la garanzia interessata cessa i propri effetti a partire dalla data del Sinistro.

DANNO PARZIALE

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione, che non può superare il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. In caso di Furto, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è diminuito del valore del Veicolo stesso dopo il ritrovamento. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti, dovuto alla loro usura o vetustà.

Tranne che nel caso di Veicolo nuovo, l'ammontare del danno parziale è determinato in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del Degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. Se il danno stimato è d'importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del Veicolo, calcolato al momento del Sinistro, il danno è considerato totale e pertanto liquidato come tale a condizione che il veicolo venga radiato o demolito.

Per il danno totale e per il danno parziale, la Compagnia non risponde:

- Delle spese per modifiche o migliorie al Veicolo
- Dei danni da mancato uso del Veicolo o dal suo deprezzamento.

15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE

Se, al momento del Sinistro:

- Il valore del Veicolo è maggiore del capitale Assicurato indicato in Polizza, la Compagnia risponde dei danni parziali in una proporzione equivalente al rapporto tra il capitale Assicurato indicato in Polizza e il valore del Veicolo
- La residenza del Proprietario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuto applicare.

15.6.5 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

Non appena hanno notizia del recupero del veicolo sottratto il Proprietario o il Contraente devono avvisare la Compagnia e inviare il verbale di ritrovamento redatto dalle

Autorità competenti. Il Proprietario o il Contraente devono effettuare le formalità relative al passaggio di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse. Qualora invece il Veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo la Compagnia riconoscerà al Proprietario il rimborso degli eventuali danni parziali.

15.6.6 RELITTI

Qualora il *Veicolo* danneggiato sia da considerarsi relitto, o nel caso di liquidazione a danno totale, la Compagnia può acquisire i diritti su quello che rimane del Veicolo. A richiesta della *Compagnia*, il Proprietario deve presentare il certificato di radiazione del Veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico rilasciato dal PRA che attesta la cessazione della circolazione dello stesso per rottamazione.

Responsabilità civile

Allegato tabelle

Tabella 1. Classi di *Bonus/Malus* Intesa Sanpaolo Assicura

Intesa Sanpaolo Assicura SuperBonus	1	2	3	4	5	6													
Intesa Sanpaolo Assicura	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
IntesaSanpaolo Assicura SuperMalus	1	2	3	4	5	6													

Tabelle 2a, 2b, 3. e 4. Motoveicoli – Classe di Assegnazione

2a. MOTOVEICOLO GIÀ ASSICURATO CON BONUS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
Polizza scaduta da meno di 5 anni	CU	INTESA SANPAOLO ASSICURA	Libretto circolazione
	di assegnazione presente sull'attestato	vedere Tabella Conversione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere Tabella Conversione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere Tabella Conversione	

2b. MOTOVEICOLO GIÀ ASSICURATO IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
Polizza scaduta da meno di 5 anni	CU	INTESA SANPAOLO ASSICURA	Libretto circolazione
	di assegnazione se presente su attestato, se non presente ved. Tabella conversione CU	vedere Tabella Assegnazione	In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Polizza scaduta da più di 5 anni	18	vedere Tabella Assegnazione	
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente	18	vedere Tabella Conversione	

3. MOTOVEICOLO NUOVA O USATA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
Non sostituisce altro motoveicolo già assicurato: si tratta di ulteriore motoveicolo di medesima tipologia (nuova immatricolazione o voltura) di persona fisica titolare di altra polizza o suo familiare convivente	CU	INTESA SANPAOLO ASSICURA	Libretto circolazione Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e data di nascita del proprietario) Certificazione di censimento nello stato di famiglia in caso si tratti di motoveicolo di familiare convivente
	14 o Bersani: Classe CU dell'ultimo attestato di rischio di riferimento già assicurata	conseguito sul motoveicolo assicurata	
Sostituisce un altro motoveicolo dello stesso proprietario già assicurato, venduto, data in conto vendita, demolito o rubato da non più di 5 anni	CU risultante dall'Attestazione del motoveicolo precedente, in assenza vedere tabella 6 di Assegnazione	Classe presente sull'Attestazione del motoveicolo precedente se già assicurato con Intesa Sanpaolo Assicura altrimenti Vedere Tabella 5 di Conversione	Libretto di circolazione. Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita
Sostituisce un altro motoveicolo già assicurato, venduto, data in conto vendita, demolito rubato da più di 5 anni	14	14	Libretto di circolazione Denuncia furto

4. ALTRI CASI			
CASI	CLASSI		DOCUMENTI RICHIESTI
Motoveicolo assicurato all'estero con polizza scaduta da meno di 5 anni	CU	INTESA SANPAOLO ASSICURA	Libretto circolazione. Dichiarazione della precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri. Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
	Vedere Tabella Assegnazione		
Motoveicolo assicurato all'estero con polizza scaduta da più di 5 anni	18	18	
Motoveicolo assicurato con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da meno di 5 anni	CU in corso sulla polizza		
Motoveicolo assicurato con polizza di durata inferiore all'anno, scaduta da più di 5 anni	18		Ultima polizza Libretto di circolazione Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
Mancata consegna dell'attestazione di rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto	18		Libretto di circolazione
Motoveicolo assicurato con altra compagnia in liquidazione	CU in corso sulla polizza		Copia dell'ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l'ultimo attestato di rischio

Tabella 5. Conversione Classi CU = Classi Intesa Sanpaolo Assicura

Classe CU di assegnazione	Sinistri negli ultimi 2 anni					
	1 da + di 1 anno	0	1	2	3	4 o +
	SuperBonus 1	1	2	3	4	4
1	1	2	3	4	4	4
2	2	3	4	5	5	5
3	3	4	5	6	6	6
4	4	5	6	7	7	7
5	5	6	7	8	8	8
6	6	7	8	9	9	9
7	7	8	9	10	10	10
8	8	9	10	11	11	11
9	9	10	11	12	12	12
10	10	11	12	13	13	13
11	11	12	13	14	14	14
12	12	13	14	15	15	15
13	13	14	15	16	16	16
14	14	15	16	17	17	17
15	16	16	17	18	18	18
16	17	17	18	Malus 1	Malus 1	Malus 1
17	18	18	Malus 1	Malus 2	Malus 2	Malus 2
18	Malus 1	Malus 1	Malus 2	Malus 3	Malus 3	Malus 3

L'assegnazione della classe SuperBonus 1 è in funzione del numero di anni di permanenza (almeno 2) nella prima classe.
Le classi successive sono applicabili alle polizze della Compagnia in sede di rinnovo (si rimanda alla tabella evolutiva 7).

Tabella 6. Assegnazione della classe di merito CU

ANNUALITÀ ASSICURATIVE COMPLETE*	NUMERO DI SINISTRI CON RESPONSABILITÀ PRINCIPALE O PARITARIA CON PERCENTUALE CUMULATA PARI AL 51%					
	0	1	2	3	4	5 o più
5	9	12	14	16	18	18
4	10	13	15	17		
3	11	14	16	18		
2	12	15	17	18		
1	13	16	18	18		
0	14	16	18	18		

* Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità progressiva riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

Tabella 7. Evoluzione classi interne

	Sinistri con Malus				
	0	1	2	3	4 o +
SuperBonus 7	SuperBonus 6	4	6	9	11
SuperBonus 6	SuperBonus 6	4	6	9	11
SuperBonus 5	SuperBonus 6	4	6	9	11
SuperBonus 4	SuperBonus 5	4	6	9	11
SuperBonus 3	SuperBonus 4	4	6	9	11
SuperBonus 2	SuperBonus 3	4	6	9	11
SuperBonus 1	SuperBonus 2	4	6	9	11
1	SuperBonus 1	4	6	9	11
2	1	5	7	10	12
3	2	6	8	11	13
4	3	7	9	12	14
5	4	8	10	13	15
6	5	9	11	14	16
7	6	10	12	15	17
8	7	11	13	16	18
9	8	12	14	17	Malus 1
10	9	13	15	18	Malus 2
11	10	14	16	Malus 1	Malus 3
12	11	15	17	Malus 2	Malus 4
13	12	16	18	Malus 3	Malus 5
14	13	17	Malus 1	Malus 6	Malus 6
15	14	Malus 2	Malus 4	Malus 6	Malus 6
16	15	Malus 3	Malus 5	Malus 6	Malus 6
17	16	Malus 4	Malus 6	Malus 6	Malus 6
18	17	Malus 5	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 1	18	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 2	Malus 1	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 3	Malus 2	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 4	Malus 3	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 5	Malus 4	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 6	Malus 5	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 7	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6
Malus 8	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6	Malus 6

Classe interna di provenienza

TABELLA T – Tabella Classi di merito
 Percentuale di riduzione bonus

MOTOCICLI

Classi di merito	Percentuale di riduzione
S7	2,03%
S6	1,99%
S5	1,95%
S4	1,91%
S3	2,48%
S2	1,83%
S1	3,53%
1	2,30%
2	2,79%
3	2,72%
4	3,66%
5	3,54%
6	4,81%
7	4,59%
8	5,63%
9	6,48%
10	6,79%
11	7,34%
12	10,63%
13	11,11%
14	10,89%
15	10,62%
16	11,37%
17	7,27%
18	6,94%
M1	6,49%
M2	6,09%
M3	5,61%
M4	5,19%
M5	4,81%
M6	4,36%
M7	3,84%
M8	0,00%

CICLOMOTORI

Classi di merito	Percentuale di riduzione
S7	2,03%
S6	1,99%
S5	1,95%
S4	1,91%
S3	1,88%
S2	1,84%
S1	4,12%
1	3,41%
2	3,30%
3	3,70%
4	3,57%
5	3,92%
6	4,67%
7	4,46%
8	4,68%
9	4,47%
10	4,65%
11	4,44%
12	4,59%
13	10,16%
14	14,86%
15	15,91%
16	8,33%
17	7,69%
18	7,14%
M1	6,98%
M2	7,10%
M3	7,03%
M4	7,07%
M5	7,06%
M6	7,03%
M7	6,97%
M8	0,00%

Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'“informativa”)

(Informativa aggiornata a giugno 2018)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intesasanpaoloassicura.com e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaoloassicura.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato (ad esempio dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. “Legge Bersani – L. 104/2008” beneficiari, richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti)). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi¹ (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.

1. Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici

2) **Soggetti del settore assicurativo** (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:

- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbastimento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consorziali propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi.

altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...)

- e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortunati; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei

Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.com.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle

informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc...

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del

trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi². La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

2. Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto.

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA

(Informativa aggiornata a giugno 2018)

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa – nella Sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- La generazione delle chiavi private di decifrazione dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di mas-

sima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.

- Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifrazione, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasampaoloassicura.com

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasampaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasampaoloassicura.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.

Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'“informativa”) – finalità promo-commerciali

(Informativa aggiornata a giugno 2018)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intesasanpaoloassicura.com e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaoloassicura.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web e dall'eventuale utilizzo delle APP di Intesa Sanpaolo Assicura.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:

- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa San-

paolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di *customer satisfaction* attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;

- **comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.**

I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc ...) che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:
 - servizi di consulenza assicurativa;
 - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
 - attività di consulenza in genere;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.com.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DELL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa,

la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. **I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.**

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com o a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicurazione S.p.A. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc...

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno for-

nite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione

qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

Infortuni del Conducente

Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all'articolo 8.3. delle Condizioni Generali e Particolari, come criterio per calcolare il grado o percentuale di invalidità permanente.

Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette tabelle coerentemente con quanto previsto dalle suddette Condizioni e con un capitale Assicurato che in caso di invalidità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.

Esempio 1

La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L'indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del Capitale Assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di franchigia).

Esempio 2

La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%. L'indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.

TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE

DESCRIZIONE	D	S
1 Sordità completa di un orecchio		15
2 Sordità completa bilaterale		60
3 Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35
4 Perdita anatomica o atrof a del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi		40
5 Altre menomazioni della facoltà visiva		Tabella 2
6 Stenosi nasale assoluta unilaterale		8
7 Stenosi nasale assoluta bilaterale		18
8 Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
9 a) con possibilità di applicazione di protesi eff cace		11
10 b) senza possibilità di applicazione di protesi eff cace		30
11 Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25
12 Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica		15
13 Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		Nessuna
14 Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio		5
15 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50	40
16 Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola	40	30
17 Perdita del braccio:		
18 a) per disarticolazione scapolo-omerale	85	75
19 b) per amputazione al terzo superiore	80	70
20 Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio	75	65
21 Perdita di tutte le dita della mano	65	55
22 Perdita del pollice e del primo metacarpo	35	30
23 Perdita totale del pollice	15	13
25 Perdita totale del medio		12
26 Perdita totale dell'anulare		8
27 Perdita totale del mignolo		12
28 Perdita della falange ungueale del pollice	15	12
29 Perdita della falange ungueale dell'indice	7	6
30 Perdita della falange ungueale del medio		5
31 Perdita della falange ungueale dell'anulare		3
32 Perdita della falange ungueale del mignolo		5
33 Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11	9
34 Perdita delle ultime due falangi del medio		8
35 Perdita delle ultime due falangi dell'anulare		6
36 Perdita delle ultime due falangi del mignolo		8
37 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110-75:		
38 a) in semipronazione	30	25
39 b) in pronazione	35	30
40 c) in supinazione	45	40
41 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25	20
42 Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi	55	50
43 Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
44 a) in semipronazione	40	25
45 b) in pronazione	45	40
46 c) in supinazione	55	50
47 d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35	30
48 Anchilosi completa dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea	8	15
49 Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
50 a) in semipronazione	22	18
51 b) in pronazione	25	22
52 c) in supinazione	35	30
53 Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		45
54 Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione		80
55 Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto		70
56 Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65
57 Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55
58 Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50
59 Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30
60 Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso		15
61 Perdita totale del solo alluce		7
62 Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato		3
63 Anchilosi completa rettilinea del ginocchio		35
64 Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto		20
65 Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11

La tabella riporta l'allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della garanzia Infortuni del Conducente. In caso di constatato mancinismo le perc. di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto Sinistro e quelle del Sinistro al destro.

TABELLA 2 DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

NOTE:

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
4. Le perdite di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.

5. In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
con visus corretto di 7/10	18%
con visus corretto inferiore a 3/10	35%
con visus corretto di 6/10	21%
con visus corretto di 5/10	24%
con visus corretto di 4/10	28%
con visus corretto di 3/10	32%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA

La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un'inabilità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l'occhio lesionato sia l'occhio migliore

A decorrere dal 1 Gennaio 2019 i dati societari di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. saranno i seguenti:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.



**INTESA SANPAOLO
ASSICURATA**

Intesa Sanpaolo Assicurata S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloassicurata.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**